REGOLAMENTO APPLICATIVO
COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE "*CER TI CHIAMA*"

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1 Il presente regolamento (di seguito, il "**Regolamento**") disciplina (i) la determinazione degli importi afferenti le quote associative dei membri costituenti la Comunità Energetica denominata "CER TI CHIAMA" (di seguito, l'"**Associazione**" o anche la "**Comunità Energetica**"), afferente alla cabina di distribuzione elettrica primaria nonché (ii) le modalità di redistribuzione degli incentivi dell'Associazione e (iii) l'individuazione del soggetto Referente (come di seguito definito), in applicazione ed in ossequio di quanto previsto dallo statuto dell'Associazione (di seguito, lo "**Statuto**"), allegato al presente atto.

1.2 L'Associazione è pertanto governata dalle disposizioni dello Statuto e dal presente Regolamento che vincola tutti i membri dell'Associazione (di seguito, i "**Membri**" o singolarmente, il "**Membro**") di cui all'art. 4 dello Statuto.

1.3 In particolare, l'Associazione si prefigge lo scopo di consentire ai propri membri il migliore e più efficiente sfruttamento degli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile (di seguito, gli "**Impianti**") che alimenteranno la Comunità Energetica e al contempo distribuire un vantaggio economico, sociale e ambientale ai Membri.

1.4 Il presente Regolamento è, quindi, specificamente volto al perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione, quali determinati dall'articolo 4 dello Statuto, a diretto vantaggio dei Membri medesimi.

ARTICOLO 2 - QUOTE ASSOCIATIVE

2.1 Non è previsto il pagamento di una quota associativa da parte dei Membri.

ARTICOLO 3 - CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEI BENEFICI

3.1 A ciascun Membro facente parte di una configurazione sottesa ad una specifica cabina primaria, spetta di ricevere dall'Associazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa prodotta dagli Impianti, al netto delle spese sostenute dall'Associazione, sulla base del parametro indicato al comma successivo e in applicazione della normativa applicabile. Il presente Regolamento stabilisce che a ciascun Membro spetta di ricevere dall'Associazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa prodotta dagli Impianti, al netto delle spese sostenute dall'Associazione che in questo caso ammontano al 30% (i "**Benefici**"), secondo i criteri indicati in tabella e ai successivi punti ciascuno e in applicazione alla normativa applicabile.

3.2 Come previsto dalla normativa applicabile, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) riconosce alla Comunità Energetica un incentivo in Euro (€) per ogni kWh di energia che viene immessa in rete dagli impianti della Comunità Energetica e contemporaneamente consumato dai membri della stessa. L'incentivo verrà distribuito ai membri (producer, prosumer e consumer) in proporzione al loro consumo e/o alla loro produzione seguendo le modalità descritte sotto.

Tabella di ripartizione percentuale dei benefici per tipologia di Membro:

Taglia di impianto per generazione incentivo	Membri beneficiari dell'incentivo generato	
	Consumatori di energia	Produttori di energia
Impianti di capacità compresa tra 1 kW e 1.000 kW	50%	50%

I Benefici sono distribuiti ai singoli Membri, produttori e consumatori, proporzionalmente rispetto all'effettivo contributo apportato da quest'ultimi alla generazione dell'incentivo (vedi esempi nelle Box sottostanti).

Box 1

All'interno della Comunità energetica viene condivisa in un'ora un'energia pari a 100 kWh da parte dei produttori. Durante questa stessa ora, i Membri Ordinari (Consumer) "Antonio" e "Giovanni" consumano rispettivamente 50 kWh e 20 kWh. L'incentivo generato sarà calcolato ed erogato dal GSE tenendo conto che solo 70 kWh (50 + 20) sui 100 a disposizione sono stati consumati dalla comunità energetica. Pertanto, in virtù di tale meccanismo e tenuto conto degli scenari evidenziati nella Tabella di cui al punto 3.2 Antonio avrà diritto ad una quota di incentivo superiore a Giovanni in proporzione ai kWh consumati.

Box 2

Ipotizzando una giornata poco soleggiata, la produzione di energia condivisa all'interno della Comunità Energetica risulterà inferiore al caso precedente (Box 1), risultando in un'ora pari a 50 kWh. Durante questa stessa ora, i Membri Ordinari (Consumer) "Antonio" e "Giovanni" consumano lo stesso ammontare del caso precedente, rispettivamente 50 kWh e 20 kWh. L'incentivo generato sarà calcolato ed erogato dal GSE tenendo conto che solo 50 kWh dei 70 kWh totali (50 + 20) consumati dalla Comunità Energetica accederanno all'incentivo, in quanto 50 kWh è stata la produzione totale in comunità. Pertanto, i due Membri Antonio e Giovanni, otterranno un incentivo basato su una redistribuzione equa della somma a disposizione ma inferiore ai kWh totali consumati (come nello scenario del Box 1).

In questo specifico esempio, della quota parte dell'incentivo spettante ai consumatori e tenuto conto degli scenari evidenziati nella Tabella di cui al punto 3.2, a Antonio verranno riconosciuti 17,5 kWh (36%) mentre a Giovanni 7,5 kWh (14%).

Box 3

Concentrandoci adesso sui produttori, analizziamo il caso di Giuseppe e Anna, che hanno rispettivamente due impianti fotovoltaici da 250 kW e 60 kW. Ipotizzando una giornata soleggiata, gli impianti dei due produttori generano 100 kWh (Giuseppe) e 20 kWh (Anna), condividendoli con la comunità energetica. All'interno della comunità però il consumo totale è di 100 kWh, quindi inferiore alla produzione totale (100 + 20). In questo caso, tenuto conto degli scenari evidenziati nella Tabella di cui al punto 3.2, Giuseppe contribuirà al fabbisogno della comunità energetica con 41,5 kWh (41,5%) e Anna con 8,75 kWh (8,5%).

Box 4

In questo nuovo caso Giuseppe e Anna che, come nel caso precedente, (Box 3) hanno rispettivamente due impianti fotovoltaici da 250 kW e 60 kW, continuano a generare la stessa quantità di elettricità: 100 kWh (Giuseppe) e 20 kWh (Anna), condividendoli con la comunità energetica. All'interno della comunità però i consumatori sono aumentati e adesso il consumo totale risulta 150 kWh, quindi superiore alla produzione (100 + 20). In questo specifico caso, e tenuto conto degli scenari evidenziati nella Tabella di cui al punto 3.2, Giuseppe contribuirà al fabbisogno della comunità energetica 50 kWh (41,5%) e Giuseppe con i suoi 10 kWh (8,5%). A differenza del caso precedente però, l'ammontare dell'incentivo sarà maggiore in quanto la comunità ha consumato un numero maggiore di kWh e sfruttato a pieno tutta l'elettricità messa a disposizione da Giuseppe e Anna.

3.3 Tale parametro, trascorsi 10 (dieci) anni dalla costituzione dell'Associazione, può essere rideterminato dall'Assemblea sulla base delle esigenze, necessità e andamento economico dell'Associazione ai fini del perseguimento dello scopo associativo, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

3.4 I Benefici saranno retrocessi a ciascun Membro secondo la modalità scelta da quest'ultimo tra quelle descritte di seguito. In particolare, la richiesta di retrocessione dei Benefici potrà essere effettuata in qualunque momento tramite il portale on-line messo a disposizione dall'Associazione. Il portale consentirà, una volta effettuato l'accesso alla propria area personale, di poter scegliere una tra le seguenti modalità con cui accedere alla retrocessione dei Benefici: (i) bonifico bancario per importi superiori a Euro 50,00; (ii) devoluzione in beneficenza dell'intero importo o di parte dell'importo, secondo le modalità indicate dall'Associazione.

3.5 Il Membro può recedere dall'associazione in qualsiasi momento; tuttavia, se il recesso avviene prima del completamento dell'anno solare in corso, non sarà riconosciuta alcuna quota di beneficio maturata. L'anno di riferimento coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Ad esempio, se il recesso avviene il 03/02/2025, per l'annualità 2025 non sarà riconosciuto alcun beneficio economico.

ARTICOLO 4 - ORDINE DI PRIORITÀ DEI PAGAMENTI

4.1 Nella piena disposizione del proprio conto di riferimento, l'Associazione si impegna a versare quanto di propria competenza secondo il seguente ordine di priorità:

(i) spese previste dalla legge di volta in volta applicabile a favore del Referente (come definito

di seguito all'art. 5.1);

(ii) altre spese di Gestione;

(iii) redistribuzione dei benefici ai Membri, secondo il criterio identificato all'articolo 3.2 del presente Regolamento.

ARTICOLO 5 – INDIVIDUAZIONE REFERENTE

5.1 Con il presente Regolamento, ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 6 dello Statuto, i Membri individuano univocamente come soggetto referente la stessa Comunità Energetica CER TI CHIAMA, nella persona del proprio legale rappresentante (il "**Referente**"). Il Referente così individuato potrà essere sostituito con altro soggetto su proposta di almeno il 50% della totalità dei Membri e previa decisione assunta a maggioranza assoluta dai Membri della Comunità Energetica. Il Referente sarà responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa come calcolato e documentato dal Gestore Servizi Elettrici (GSE) in base al criterio stabilito all'art. 3.2, con facoltà di delega di tali attività a un soggetto terzo, nel rispetto della legge applicabile.

5.2 Al Referente verrà quindi contestualmente conferito dai Membri un mandato:

(i) per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e ogni altra attività di volta in volta necessaria per il funzionamento e gestione dell'Associazione;

(ii) per il trattamento dei dati dei Membri;

(iii) per sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento degli incentivi previsti.

(iv) per occuparsi dei rapporti con il GSE per la gestione dell'accesso agli incentivi e dell'eventuale riparto degli stessi;

(v) per accesso ai dati anche istantanei relativi ai contatori di ciascun Membro ai fini della ripartizione dei benefici di cui all'art. 3.2.

Luogo e data _____ Firma
